



Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

COMUNICATO N. 4 – 2005

RISCATTO DELLE PRESTAZIONI FOPEN IN CASO DI DECESSO

A seguito di richieste di chiarimento pervenuteci da alcuni soci relativamente a quanto sopra, desideriamo precisare alcuni aspetti connessi a tale evento.

A norma dell'articolo 26.2 dello statuto FOPEN “In caso di premorienza del lavoratore associato prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche complementari, la posizione maturata presso il FOPEN potrà essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato, dai genitori; in mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore associato, in mancanza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo”.

Tale articolo riprende quanto già previsto dall'articolo 10 comma 2-ter del Decreto legislativo n. 124/93.

Dalla particolare natura delle prestazioni erogate dai Fondi pensione e da quanto previsto dalle norme sopra riportate, si evince quanto segue:

- Le prestazioni erogate dal FOPEN (in particolare il riscatto della posizione accumulata dal socio), in caso di decesso dell'associato non confluiscano nell'asse ereditario. Sussiste invece, in capo ai soggetti citati dal presente articolo, il diritto di riscattare la posizione del socio deceduto;
- Qualora sussistano diversi soggetti tra quelli aventi diritto, il FOPEN corrisponderà la prestazione al primo tra quelli elencati (in pratica verrà tenuto in considerazione innanzitutto il coniuge, in mancanza di esso i figli, ecc...)



Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo ENEL

- I genitori hanno diritto al riscatto della posizione soltanto se conviventi e fiscalmente a carico del socio;
- Eventuali disposizioni del socio saranno prese in considerazione soltanto in mancanza degli altri soggetti citati nell'articolo in questione;
- In caso di assenza di tutte le condizioni previste dalla norma la posizione resterà acquisita al Fondo e non potrà essere in alcun caso erogata ad eventuali altri eredi non compresi tra quelli citati.

A motivo di quanto sopra esposto è, a nostro avviso, consigliabile che i soci non coniugati e senza figli provvedano alla designazione dei beneficiari delle prestazioni in caso di decesso. Tale operazione può essere compiuta semplicemente compilando ed inviando alla nostra sede l'apposito modulo presente sul nostro sito internet www.fondopensioneopen.it nella sezione "modulistica".

La designazione può essere effettuata a favore di uno o più soggetti e può essere modificata in ogni momento con l'invio di un nuovo modulo che implicitamente annulla e sostituisce quello precedente.

Si invitano le tutte le Aziende e le Fonti istitutive a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso tutti i lavoratori.

Roma, 4 maggio 2005